



**COMUNE DI SARACENA**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER IL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

## Titolo I - Norme generali

- *Articolo 1* Ambito di applicazione
- *Articolo 2* Aree destinate
- *Articolo 3* Finalità del regolamento
- *Articolo 4* Compiti degli uffici comunali
- *Articolo 5* Esercizio dell'attività
- *Articolo 6* Ordine di precedenza nell'assegnazione
- *Articolo 7* Preposto - Sostituzioni
- *Articolo 8* Durata delle concessioni
- *Articolo 9* Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- *Articolo 10* Normativa igienico-sanitaria
- *Articolo 11* Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
- *Articolo 12* Mostre, esposizioni, mostre-mercato
- *Articolo 13* Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo
- *Articolo 14* Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
  
- *Articolo 15* Assenze e mancato utilizzo del posteggio
- *Articolo 16* Decadenza dalla concessione del posteggio
- *Articolo 17* Sede e tipologia dei mercati

## Titolo II - Mercati

- *Articolo 18* Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi già esistenti nei mercati
- *Articolo 19* Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- *Articolo 20* Modalità di registrazione delle presenze
- *Articolo 21* Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- *Articolo 22* Sede e tipologia delle fiere e feste paesane

## Titolo III - Fiere e feste paesane

- *Articolo 23* Norme in materia di funzionamento delle fiere
- *Articolo 24* Criteri e modalità di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nelle fiere già esistenti o di nuova istituzione
- *Articolo 25* Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

## Titolo IV - Posteggi fuori mercato

- *Articolo 26* Posteggi isolati o fuori mercato temporanei

## Titolo V - Commercio itinerante

- *Articolo 27* Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

## Titolo VI - Norme transitorie e finali

- *Articolo 28* Validità delle presenze
- *Articolo 29* Canoni, tributi e servizi aggiuntivi
- *Articolo 30* Abrogazione precedenti disposizioni e clausola di adeguamento
- *Articolo 31* Rinvio a disposizioni di legge

## **Titolo I - Norme generali**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, quale attività di servizio per il cittadino, favorendo ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo, come previsto dal D.Lgs. 114/98 ed in conformità dei criteri ed indirizzi della legge regionale della Calabria n. 18 del 1999, viene approvato dal Consiglio Comunale e può essere aggiornato nelle sue parti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione;

### **Articolo 2**

#### **Aree destinate**

1. Il mercato infrasettimanale si svolge in via Carlo Pisacane, due giorni a settimana.
2. per le altre tipologie di mercato o fiera previste nel presente regolamento, le aree destinate sono piazza XX settembre, via Casini, via Carlo Pisacane, piazza Mazziotti e via Vittorio Emanuele. Le aree di cui sopra sono indicate nell'allegata planimetria.

### **Articolo 3**

#### **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su area pubblica e in particolare nei mercati e nelle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di accesso e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.
  - d) Il mercato è di tipo "ordinario" in quanto nell'ambito dei due settori, alimentari e non alimentare, non esistono limitazioni alle merceologie. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.

### **Articolo 4**

#### **Compiti degli uffici comunali**

1. L'attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione dei competenti uffici Attività Produttive (SUAP).
2. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dalle forze di polizia in genere ed in particolare dalla Polizia Locale.
3. Rimangono altresì assegnate alla competenza della Polizia Locale le attribuzioni di assistenza allo svolgimento del commercio su aree pubbliche già svolte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 5**

#### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a. sui posteggi nei mercati dati in concessione per dieci anni;
  - b. su qualsiasi area (salve le limitazioni indicate nell'articolo 30 del presente regolamento purché in forma itinerante;
  - c. sui posteggi delle fiere;

- d. su posteggi isolati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
  - e. su posteggi isolati o fuori mercato, individuati e dati in concessione temporanea, soltanto per i giorni delle manifestazioni/riunioni a chi possieda i requisiti previsti per legge e nei posteggi appositamente individuati.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione e può essere rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
  3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
  5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati.

## **Articolo 6**

### **Ordine di precedenza nell'assegnazione**

1. Nell'assegnazione dei posteggi sarà osservato il seguente ordine di precedenza:
  - ambulanti residenti nel Comune di Saracena;
  - ambulanti che già frequentano il mercato da almeno tre anni;
  - ambulanti residenti nei Comuni limitrofi;
  - ambulanti residenti in altri Comuni della Provincia;
  - ambulanti residenti in Comuni della Regione;
  - ambulanti residenti in Comuni diversi dalla Regione Calabria;

## **Articolo 7**

### **Preposto - Sostituzione**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.
2. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.
3. La sostituzione con l'indicazione del soggetto preposto, deve essere comunicata agli uffici comunali competenti ed autorizzata dagli stessi prima della partecipazione al mercato o fiera di riferimento. Questi dovrà sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è necessaria alcuna comunicazione per le sostituzioni momentanee, ma è necessaria essere in possesso della delega di cui al comma 1.

## **Articolo 8**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 sono rilasciate dal Comune in seguito ad avviso pubblico ed hanno durata massima di dieci anni.
2. Ai fini del rilascio delle nuove concessioni pluriennali, il Comune predispose un avviso di selezione almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza; le domande dovranno pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della medesima .
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo.
5. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

## Articolo 9

### Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. E' fatto divieto ai concessionari di fissare a terra con sistemi fissi e/o con manomissione del suolo pubblico banchi, tende o altre strutture.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a due metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni e' consentito ai soli venditori di strumenti musicali, e relativi supporti, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare il disturbo alla quiete.
5. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
6. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma, 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
7. E' consentita la sola somministrazione di bevande alcoliche - esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume - nelle fiere; con motivato provvedimento può essere tuttavia temporaneamente ed eccezionalmente esteso il divieto di cui al comma precedente anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore e' considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori. I soggetti già concessionari, prima della procedura di assegnazione di concessioni nello stesso mercato possono chiedere di cambiare posteggio con un altro concessionario, ma lo scambio potrà avvenire solo con l'espresso insindacabile consenso del comune. Nei mercati, gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico. Nelle fiere e nei posteggi fuori mercato la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze della viabilità.
11. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocate, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.lgs. n. 114 del 1998 e s.m.i. Inoltre in riferimento ai prodotti agricoli, derivati e alimentari deve essere indicata con chiarezza la provenienza e tracciabilità dei medesimi.
12. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività e la concessione del posteggio ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.
13. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita di raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e di collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
14. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
15. Gli operatori sono tenuti a favorire e ad agevolare il transito dei mezzi di soccorso o delle Forze dell'Ordine e degli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima dell'orario di conclusione del mercato, eventualmente, in caso di pubblica necessita, provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura.
16. Per le fiere e feste paesane di cui al Titolo III, in caso di spunta e per le occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato prima del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Per gli operatori del mercato il canone dovrà essere versato come previsto dal presente atto.

17. Le violazioni del presente articolo, ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 ai sensi del presente regolamento.

#### **Articolo 10** **Normativa igienico-sanitaria**

1. L'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 e relativo regolamento di esecuzione e dal Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo.
2. In occasione di particolari eventi patrocinati dall'Ente, con la deliberazione di Giunta Municipale di patrocinio della manifestazione, a completamento e per la riuscita dell'evento, possono essere individuati idonei posteggi temporanei, nel rispetto della normativa vigente.
3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità, in particolar modo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002.
4. Se non diversamente disposto nell'atto di concessione, l'operatore è soggetto all'onere di lasciare, giornalmente, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti;
5. L'operatore è sempre tenuto a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti e al rispettare la normativa in materia vigente in materia di rifiuti.

#### **Articolo 11** **Svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali**

1. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

#### **Articolo 12** **Mostre, esposizioni, mostre-mercato**

1. Le manifestazioni fieristiche restano disciplinate dalla Legge Regionale (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative).

#### **Articolo 13** **Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**

1. I mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, sono disciplinati in base alla legge regionale.
2. I mercatini organizzati da soggetto esterno sono sottoposti ad autorizzazione del Comune.

#### **Articolo 14** **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze (spunte) nel mercato, fiera o festa paesana di cui trattasi riferibili all'autorizzazioni indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal

- registro delle imprese, sommata con quella dell'eventuale dante causa. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal comune, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

### **Articolo 15** **Assenze e mancato utilizzo del posteggio**

1. La decadenza della concessione del posteggio si ha, salvi i casi di forza maggiore, per mancato utilizzo del posteggio:
  - in più di n. 8 (otto) delle giornate di svolgimento del mercato settimanale
2. Nei casi di forza maggiore dovrà essere presentata documentazione giustificativa dell'assenza entro 7 (sette) giorni dall'inizio dell'assenza, tramite PEC.
3. L'assenza per ferie deve essere comunicata con un preavviso di quindici giorni e non può complessivamente superare il numero di quattro settimane di mercato, considerate l'intero periodo obbligatorio e concorrono sempre alla formazione dei limiti di cui al comma 1.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

### **Articolo 16** **Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nelle seguenti ipotesi:
  - a) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del sollecito di pagamento;
  - b) nei casi previsti dall'art.16 del presente regolamento.

## **Titolo II - Mercati**

### **Articolo 17** **Sede e tipologia dei mercati**

1. Sono confermati il mercato settimanale del Sabato ed il mercato infrasettimanale – da tenersi due giorni a settimana - in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le aree, il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento Allegato A, per quanto riguarda il mercato settimanale .
3. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di Sabato di ogni settimana, con esclusione delle giornate di Capodanno, Natale, Santo Stefano e della festa della Repubblica.
4. I mercati si svolgono:
  - nella giornata di Sabato di ogni settimana, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
  - in due giornate infrasettimanali che saranno disciplinate con ordinanza sindacale.
5. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività di vendita, per il mercato settimanale è definito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per quello infrasettimanale , è così definito : ore 15.00 - ore 20.00 .
6. Le operazioni di scarico delle merci e delle attrezzature e di approntamento dei banchi, relativamente al mercato del sabato, possono cominciare dalle ore 6.30 e devono terminare entro le ore 8.00.

7. Le operazioni di carico delle merci e delle attrezzature e il conseguente abbandono dall'area mercatale, relativamente al mercato del sabato, devono avvenire entro le ore 13.30 salvo diverse indicazioni.
8. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco.
9. Cambiamenti di calendario permanenti, nonché gli spostamenti di sede definitivi dei mercati o di quelli temporanei atti a verificare l'opportunità di uno spostamento definitivo sono disposti con deliberazione di Giunta.
10. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sono disposti l'eventuale istituzione di nuovi mercati o la revisione dei mercati esistenti. Detta deliberazione costituisce modifica/integrazione al presente regolamento. L'assegnazione dei nuovi posteggi sarà effettuata secondo quanto stabilito agli art. 14 e 19 del presente regolamento.
11. Gli spostamenti temporanei di sede, correlati ad esigenze contingibili ed urgenti, per sopravvenute situazioni di fatto o al fine di verificare l'opportunità di uno spostamento definitivo, sono disposti con ordinanza del Sindaco.

### **Articolo 18** **Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi** **già esistenti nei mercati**

1. Fermo quanto previsto dalla Legge Regionale, anche in merito ai criteri di priorità, nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano gli ulteriori criteri di priorità:
  - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese :
    - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.  
Punteggi:
      - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
      - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
      - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
    - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda in caso di selezione per posteggi esistenti ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
2. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **Articolo 19** **Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi** **riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli sono riservati dei posteggi nell'ambito del mercato settimanale e infrasettimanale.
2. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
3. Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà osservato il seguente ordine di precedenza:
  - Produttori agricoli residenti nel Comune di Saracena;
  - Produttori agricoli residenti in Comuni limitrofi;
  - Produttori agricoli residenti in altri Comuni della Provincia.

**Articolo 20**  
**Modalità di registrazione delle presenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze ed assenze è curata dal Corpo della Polizia Locale.

**Articolo 21**  
**Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio sarà individuato secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

**Titolo III – Fiere e feste paesane tradizionali**

**Articolo 22**  
**Sede e tipologia fiere e feste paesane tradizionali**

1. Sono confermate le fiere e feste paesane in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero la :
  - storica fiera del (SANTO PATRONO) del 20 Febbraio e il martedì dopo Pasqua (festività delle SS Reliquie)
2. Le aree, il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente sono individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento Allegato A –
3. Per la fiera, le operazioni di vendita, possono cominciare dalle ore 8.00 e devono terminare entro le ore 13.00. Le operazioni di scarico delle merci e delle attrezzature e di approntamento dei banchi possono cominciare dalle ore 6.30 e devono terminare entro le ore 8.00. Le operazioni di carico delle merci e delle attrezzature e il conseguente abbandono dall'area mercatale devono concludersi entro le ore 13.30.
4. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario ed orario sono disposti con ordinanza del Sindaco.
5. Cambiamenti di calendario permanenti, nonché gli spostamenti di sede definitivi delle fiere o delle feste paesane atti a verificare l'opportunità di uno spostamento definitivo sono disposti con deliberazione del Consiglio comunale.
6. Gli spostamenti temporanei di sede o di revisione delle fiere e feste paesane con assegnazione annuale, correlati ad esigenze contingibili ed urgenti, per sopravvenute situazioni di fatto o al fine di verificare l'opportunità di uno spostamento definitivo, sono disposti con ordinanza sindacale.
7. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disposti l'eventuale istituzione di nuove fiere e feste paesane o la revisione delle fiere e feste paesane esistenti. Detta deliberazione costituisce modifica/integrazione al presente regolamento. L'assegnazione dei nuovi posteggi sarà effettuata secondo quanto stabilito all'art. 25 del presente regolamento.

**Articolo 23**  
**Norme in materia di funzionamento delle fiere**

5. Le fiere, sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno (enti pubblici, comitati od associazioni - anche non riconosciuti - che non abbiano fini di lucro).
6. Le fiere organizzate dal Comune a carattere stabile sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale.

Qualora siano organizzate in via sperimentale vengono adottate con la Delibera di Giunta Comunale di indirizzo e organizzazione della manifestazione. Dette deliberazioni indicano le aree, le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni. Gli orari di svolgimento vengono quindi definiti con ordinanza sindacale.

7. Le fiere organizzate da soggetto esterno sono sottoposte ad autorizzazione del Comune.
8. A cura del Comune o del soggetto esterno si dovrà assicurare l'annotazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
10. La concessione del posteggio è limitata ai giorni della fiera ed ha validità quinquennale, nel caso in cui la Fiera abbia carattere stabile con concessione assegnata con bando pluriennale ed istanze inoltrate nei termini, ed assegnate nel rispetto degli art. 25 del presente regolamento.
12. Quando l'organizzazione della fiera è gestita direttamente dal Comune, questi rilascia la concessione dei posteggi, annuale o quinquennale, ai singoli partecipanti sulla base di una graduatoria.

#### **Articolo 24**

##### **Criteri e modalità di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nelle fiere e feste paesane già esistenti o di nuova istituzione**

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate al settore interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni del presente regolamento. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicata sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
3. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

#### **Articolo 25**

##### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. Il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
2. Nei trenta minuti successivi, si procede per il tramite della Polizia Locale, all'assegnazione del posteggio non occupato ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo 25 secondo i criteri di cui all'art. 15 del presente regolamento.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, e non dà diritto all'acquisizione della presenza nel caso di fiera di durata plurigiornaliera.

## **Titolo V- Commercio itinerante**

### **Articolo**

#### **26**

### **Posteggi isolati o fuori mercato temporanei**

1. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'esercizio di vendita e somministrazione su aree pubbliche, esclusivamente nei seguenti casi :
  - a) Somministrazione, ai sensi e per gli effetti della legge Regionale e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) vendita, in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività risulti compatibile con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti con determina del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive su atto di indirizzo della Giunta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.
3. Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni della manifestazione e sono rilasciate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi Regionali in materia.
4. **P e r l e v i o l a z i o n i** del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 200 a € 1.500 ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento

### **Articolo**

#### **27**

### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Quando l'esercizio del commercio in forma itinerante viene svolto su un mezzo, l'esposizione della merce può avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; negli altri casi non è consentita l'esposizione della merce su suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli siano compatibili con le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie.
3. I giorni e l'orario di inizio e di conclusione dell'attività sono definiti con ordinanza sindacale.
4. E' consentito all'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, di sostare per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 15 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 200 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **Titolo VI- Norme transitorie e finali**

### **Articolo**

**28**

#### **Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie dei frequentatori dei mercati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino appositamente delegati con atto scritto.

### **Articolo**

**29**

#### **Canoni, tributi e servizi aggiuntivi**

1. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi nelle forme prescritte dalla legge. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
2. Gli operatori dei mercati sono obbligati al versamento del canone per l'occupazione dell'area eventualmente con le modalità stabilite nei vigenti regolamenti.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente alla azienda commerciale.
4. Il mancato pagamento della tassa locale di occupazione di suolo o area pubblica comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del sollecito di pagamento. Per poter accedere al posteggio, l'operatore dovrà esibire la ricevuta di avvenuto pagamento e regolarizzazione agli agenti di Polizia Locale.
5. Il canone per l'occupazione dei posteggi, in riferimento al mercato del sabato, potrà essere dilazionato in tre rate quadrimestrali o in un'unica soluzione annuale; il canone per l'occupazione dei posteggi, in riferimento al mercato infrasettimanale, è saldato *brevi manu* agli agenti di Polizia locale prima dell'inizio dell'attività mercatale. Gli "spuntisti" provvedono al saldo del canone dovuto *brevi manu* alla polizia municipale.

### **Articolo**

**30**

#### **Abrogazione precedenti disposizioni e clausola di adeguamento**

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e ordinanze comunali in materia ed in particolare il previgente regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche.
3. Le successive norme nazionali, regionali e comunitarie, integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

### **Articolo**

**31**

#### **Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, in particolare, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone di Occupazione di suolo, dalla L.R. e dalla normativa comunitaria e nazionale regolante la materia.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, dalla L.R. e, in quanto applicabili, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.